



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 270 del 03/05/2024

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che:**

- l'Università degli studi dell'Insubria con nota del 24 aprile 2024, prot. ASST n. 28244 di pari data, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Claudia Fumagalli, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione in medicina interna, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SC Cardiologia 1;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Claudia Fumagalli presso la suddetta struttura;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il DM 16 settembre 2016, n. 716 “Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;

**Preso atto** che il direttore della SC Cardiologia 1 ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Claudia Fumagalli la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

**Accertato** di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi dell'Insubria, per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in medicina interna;

#### DETERMINA

di sottoscrivere con l'Università degli studi dell'Insubria la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Claudia Fumagalli di attività formativa professionalizzante presso la SC Cardiologia 1, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina interna del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI  
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**, con sede legale in Varese, Via Ravasi, 2 cap. 21100, C.F. 95039180120 e P.IVA 02481820120, rappresentata dal Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Alberto Passi, d'ora in poi denominata "Università";

**E**

**L'ASST Papa Giovanni XXIII**, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1 cap. 24127, C.F. e P.IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale Dott. Francesco Locati domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, d'ora in poi denominata "ASST", di seguito congiuntamente denominate "Parti"

**PREMESSE**

- Visto il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- visto il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.

421”, e in particolare l’art. 6 “*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*”;

- visto il D.l. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.l. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
- qualora le strutture messe a disposizione facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, l’ASST dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**

L’ASST si impegna ad accogliere presso la SC Cardiologia 1 per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in medicina interna dell’Università, il medico in formazione specialistica dott.ssa Claudia Fumagalli, nata a [REDACTED] il [REDACTED], e residente in [REDACTED], via [REDACTED], Codice fiscale [REDACTED].

**Art. 3**

L’attività formativa della dott.ssa Claudia Fumagalli ha durata di 6 mesi, a decorrere

dal 01/05/2024 sino al 31/10/2024.

L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

#### **Art. 4**

L'ASST per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla SC Cardiologia 1.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

#### **Art. 5**

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di specializzazione e il direttore della SC Cardiologia 1, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

#### **Art. 6**

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della scuola di specializzazione nonché dal piano formativo presentato medico in formazione specialistica e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'ASST.

#### **Art. 7**

L'attività integrativa si svolge sotto la guida della Dott.ssa Emilia D'Elia, individuata

come tutor dall'ASST.

#### **Art. 8**

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

#### **Art. 9**

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10**

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 11**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone

a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST provvederà a fornire all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;

- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST Sette Laghi provvederà a trasmettere il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'ASST Sette Laghi provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i

dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

#### **Art. 12**

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria.

Il medico in formazione è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

#### **Art. 13**

L'ASST assicura al medico in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio, alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

#### **Art. 14**

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno



trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali dei medici specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

-consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

-assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

-mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di

riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

#### **Art. 15**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, e 14.

#### **Art. 16**

La presente convenzione ha durata di 6 mesi (sei mesi), dal 01/05/2024 al 31/10/2024, corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Claudia Fumagalli presso la SC Cardiologia 1 per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di specializzazione dell'Università, concedendo, ai sensi del D.lgs. 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata S.C. dell'ASST, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera mediante PEC.

#### **Art. 17**

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'ASST la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

#### **Art. 18**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 19**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Bergamo.

#### **Art. 20 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

#### **per l'Università degli studi dell'Insubria**

Il Presidente della Scuola di Medicina

Prof. Alberto Passi

#### **per l'ASST Papa Giovanni XXIII**

Il Direttore generale dell'ASST

Dott. Francesco Locati

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 305/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 02/05/2024

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---